

Codice A16030

D.D. 9 luglio 2015, n. 278

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Pollone (BI) -
Richiedente: Vergnasco Sergio - Gatti Cristina - Varianti in c.o. a Determinazione Regionale
n. 10 del 19.01.2015 - fg.8, mapp.365. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.245 /2015A

Rif. n. 12923 /A16030 del 27.04.2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Pollone (BI) fg. 8 mapp.365
Intervento: Varianti in c.o. a Determinazione Regionale n.10 del 19.01.2015
Istanza: Vergnasco Sergio – Gatti Cristina

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal richiedente in data 27.04.2015 ,
con nota del 07.04.2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Varianti in c.o. a
Determinazione Regionale n.10 del 19.01.2015",

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1
dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la
competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,
visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile *con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) – Torrente Oremo - del D.Lgs 42/2004,*

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

vista la precedente autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione n.10 del 10.01.2015,

considerato che le opere di varianti in c.o. proposte e la sistemazione dell'area pertinenziale si integrano in modo appropriato nell'ambito di riferimento, e non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi



Torino, 17/06/2015

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

Spett. Regione Piemonte
Attività di Gestione
e Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 TORINO

SOPRINTENDEZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI



Risposta al foglio
Vs. prot. n. 16813 del 28/05/2015
Ns. prot. n. 4964/CN del 29/05/15

Prte 6420/34-10-05/602

OGGETTO: POLLONE (BI) - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III,
parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5
Istanza: Sig.ri Vergnasco Sergio e Gatti Cristina
Intervento: ristrutturazione con demolizione parziale edificio esistente e cambio di destinazione
d'uso
Indirizzo sito oggetto di intervento: antica strada per Chiavolino 38

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere condizionato e l'accluso verbale della Regione Piemonte.

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del
comma 7 dell'art. 146 del D.LGS. 42/04;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del
D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

considerato che si tratta di una modesta variante della precedente autorizzazione regionale del
10/01/2015;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico,
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti,
esprime **parere favorevole** al progetto come da elaborati pervenuti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento
autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. Cristina Natoli/at



IL SOPRINTENDENTE
arch. Luisa Papotti

